Cassazione penale sez. I, 09/01/2026, (ud. 09/01/2026, dep. 12/01/2026), n. 1033

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta da

Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Presidente

Dott. CURAMI Micaela Serena - Relatore

Dott. MAGI Raffaello - Consigliere

Dott. GAVONI Anna Maria - Consigliere

Dott. CENTONZE Alessandro - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso

proposto da:

MINISTERO DELL'INTERNO E QUESTURA DI TORINO, in persona dei rispettivi L.r. pro tempore,

rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, nel procedimento a carico di

Sh.Mo. nato il (Omissis)

avverso l'ordinanza del 15/12/2025 della CORTE APPELLO di TORINO

udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;

sentite le conclusioni del PG, Pasquale Serrao D'Aquino, che conclude per il rigetto del ricorso, come da requisitoria già depositata.

Uditi i difensori l'Avvocato dello Stato Ilia Massarelli, che insiste sull'accoglimento del ricorso.

L'Avvocato Gianluca Vitale conclude chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 15 dicembre 2025, la Corte di appello di Torino ha accolto l'istanza di riesame del provvedimento di trattenimento presso il C.P.R. di Caltanissetta, emesso ai sensi dell'art. 6 comma 2 D.Lgs. 142 del 2015 dal Questore di Torino in data 24 novembre 2025 (convalidato dalla Corte di appello di Torino il successivo 28 novembre 2025) nei confronti di Sh.Mo.

La Corte, in particolare, ha ritenuto che fossero emerse nuove informazioni tali da mettere in discussione la legittimità del trattenimento, e precisamente:

- contrariamente a quanto ritenuto dai Giudici in sede di convalida, i procedimenti penali aperti a carico del trattenuto non risultavano essere stati secretati, né in relazione agli stessi sono mai stati posti limiti conoscitivi diversi da quelli ordinariamente previsti ai sensi dell'art. 329 cod. proc. pen.;

- il procedimento relativo alle frasi proferite dallo straniero alla manifestazione del 09/10/2025 risulta essere stato archiviato in data 16/10/2025 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, con iscrizione a modello 45, atteso che le dichiarazioni del trattenuto sono "espressione di pensiero che non integra gli estremi di reato" e che, quindi, sono da ritenersi pienamente lecite in quanto rientranti nell'alveo degli artt. 21 Cost. e 10 CEDU;

- in relazione ai fatti relativi al blocco stradale del 17/05/2025, dall'esame degli atti emerge una condotta del trattenuto non connotata da alcuna violenza e/o altro fattore peculiare indicativo di una sua concreta e attuale pericolosità, atteso che il medesimo era meramente presente sulla tangenziale assieme ad altre numerose persone.

Aggiungeva la Corte come la Difesa dello straniero avesse prodotto documentazione denotante un concreto e attivo impegno del trattenuto in ordine alla salvaguardia dei valori su cui si fonda l'ordinamento dello Stato italiano, e che tale circostanza si ponesse in netto contrasto con il giudizio di pericolosità dello Sh.Mo.; che i contatti con soggetti indagati e condannati per apologia di terrorismo fossero isolati e datati; che lo Sh.Mo. - presente in Italia da oltre 20 anni, nonché perfettamente integrato e inserito nel tessuto sociale del Paese - è soggetto completamente incensurato.

Alla luce di tali elementi, la Corte escludeva la sussistenza di una concreta e attuale pericolosità del soggetto ai sensi dell'art. 6 comma 2 D.Lgs. 142 del 2015; conseguentemente, in accoglimento del ricorso avanzato dallo straniero, disponeva la cessazione del trattenimento di Sh.Mo. presso il Centro di Permanenza per i rimpatri, disposto dal Questore di Torino con provvedimento del 24/11/2025, convalidato dalla Corte d'Appello di Torino il 28/11/2025.

2. Avverso detta decisione il Ministero dell'Interno e la Questura di Torino, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, hanno proposto ricorso per cassazione, articolando i seguenti motivi.

2.1. Con il primo motivo deducono violazione e/o falsa applicazione degli artt. 737 e ss. cod. proc. civ.; violazione degli artt. 24 e 111 Cost. I ricorrenti lamentano la lesione delle prerogative difensive dell'intestata Amministrazione, poiché è stato leso il principio del contraddittorio.

Si osserva, infatti, come, con il decreto di fissazione dell'udienza, la Corte di appello di Torino avesse assegnato un termine alle sole Amministrazioni ricorrenti per l'eventuale deposito di osservazioni o memorie: la Corte ha tuttavia, preso in considerazione le note depositate dal ricorrente in via irrituale il 15/12/2025; le Amministrazioni non hanno infatti potuto replicare, subendo una lesione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.

2.2. Con il secondo motivo deducono violazione e/o falsa applicazione dell'art. 9 comma 5 della direttiva UE 2013/33; inammissibilità dell'istanza di riesame; insussistenza di fatti nuovi.

Gli elementi nuovi, posti a fondamento dell'ammissibilità dell'istanza di riesame, risultano privi del carattere di novità richiesto, in quanto si tratta piuttosto di una nuova valutazione degli elementi già in atti.

Invero, gli atti dei procedimenti penali non erano secretati, e tale circostanza era già nota al momento della convalida; l'archiviazione del procedimento per le frasi pronunciate il 09/10/2025 era anteriore all'udienza di convalida (28/11/2025); le valutazioni sul blocco stradale e sull'impegno sociale del resistente erano già disponibili.

La Corte non soltanto ha provveduto ad una non consentita rivalutazione degli elementi già conosciuti e disponibili per la parte, ma è pervenuta a conclusioni contraddittorie, trasformando il riesame in un secondo grado di giudizio, sconosciuto all'ordinamento.

2.3. Con il terzo motivo deducono violazione e/o falsa applicazione dell'art. 6 comma 2 lett. b) D.Lgs. 142 del 2015.

Si censura il provvedimento nella parte in cui esclude la sussistenza della concreta e attuale pericolosità ai sensi dell'art. 6 comma 2 D.Lgs. 142 del 2015, poiché il trattenimento è stato disposto per la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13 c. 1 D.Lgs. 286 del 1998 (lett. b dell'art. 6). Lo straniero, infatti, risulta attinto da un provvedimento di espulsione adottato dal Ministro per motivi di sicurezza dello Stato, requisito che deve essere verificato in sede di convalida. La Corte ha illegittimamente valutato la pericolosità attuale, profilo estraneo al giudizio di convalida: la norma richiede solo la verifica dell'esistenza del provvedimento espulsivo, mentre la pericolosità era già stata accertata dal Ministro ed è sindacabile solo dal giudice amministrativo.

3. Il Procuratore generale ha depositato una memoria con la quale chiede il rigetto del ricorso.

4. La difesa del ricorrente ha depositato una memoria difensiva, corredata da allegati, con la quale chiede il rigetto del ricorso.

5. All'esito dell'odierna udienza, fissata con le forme di cui all'art. 22, commi 3 e 4, legge n. 69 del 2005 a seguito della decisione della Corte costituzionale n. 39 del 10 aprile 2025, le parti presenti hanno concluso nei termini sopra indicati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo assorbente motivo è fondato.

2. In ordine alla disciplina dell'istituto del riesame dei provvedimenti in materia di trattenimento, assume rilievo, in primo luogo, l'articolo 15 della direttiva 2008/115/CE, paragrafi 2 e 3 ove è previsto che: "2. Il trattenimento è disposto dalle autorità amministrative o giudiziarie. Il trattenimento è disposto per iscritto ed è motivato in fatto e in diritto. Quando il trattenimento è disposto dalle autorità amministrative, gli Stati membri: a) prevedono un pronto riesame giudiziario della legittimità del trattenimento su cui decidere entro il più breve tempo possibile dall'inizio del trattenimento stesso, b) oppure accordano al cittadino di un paese terzo interessato il diritto di presentare ricorso per sottoporre ad un pronto riesame giudiziario la legittimità del trattenimento su cui decidere entro il più breve tempo possibile dall'avvio del relativo procedimento. In tal caso gli Stati membri informano immediatamente il cittadino del paese terzo in merito alla possibilità di presentare tale ricorso. Il cittadino di un paese terzo interessato è liberato immediatamente se il trattenimento non è legittimo.

3. In ogni caso, il trattenimento è riesaminato ad intervalli ragionevoli su richiesta del cittadino di un paese terzo interessato o d'ufficio. Nel caso di periodi di trattenimento prolungati il riesame è sottoposto al controllo di un'autorità giudiziaria".

L'art. 9, paragrafi 3 e 5, della direttiva 2013/33/UE stabilisce che: "3. Se il trattenimento è disposto dall'autorità amministrativa, gli Stati membri assicurano una rapida verifica in sede giudiziaria, d'ufficio e/o su domanda del richiedente, della legittimità del trattenimento. Se effettuata d'ufficio, tale verifica è disposta il più rapidamente possibile a partire dall'inizio del trattenimento stesso. Se effettuata su domanda del richiedente, è disposta il più rapidamente possibile dopo l'avvio del relativo procedimento. A tal fine, gli Stati membri stabiliscono nel diritto nazionale il termine entro il quale effettuare la verifica in sede giudiziaria d'ufficio e/o su domanda del richiedente. Se in seguito a una verifica in sede giudiziaria il trattenimento è ritenuto illegittimo, il richiedente interessato è rilasciato immediatamente.... 5. Il provvedimento di trattenimento è riesaminato da un'autorità giurisdizionale a intervalli ragionevoli, d'ufficio e/o su richiesta del richiedente in questione, in particolare nel caso di periodi di trattenimento prolungati, qualora si verifichino circostanze o emergano nuove informazioni che possano mettere in discussione la legittimità del trattenimento".

Come anche di recente chiarito da Corte giustizia Ue, Grande sezione, 8 novembre 2022 cause riunite C-704/20 e C-39/21, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, per quanto riguarda il mantenimento di una misura di trattenimento, l'articolo 15, par. 3, della direttiva 2008/115 e l'articolo 9, paragrafo 5, della direttiva 2013/33, impongono un riesame periodico. In forza di dette disposizioni, un siffatto riesame deve aver luogo "a intervalli ragionevoli" e vertere sulla questione se i presupposti di legittimità del trattenimento continuano a sussistere. Nell'ipotesi di trattenimento previsto dalla direttiva 2013/33 o dal regolamento n. 604/2013, tali riesami periodici devono, in ogni caso, essere effettuati da un'autorità giudiziaria, richiedendo la direttiva 2008/115, dal canto suo, il controllo dei riesami da parte di una siffatta autorità in caso di proroga del periodo di trattenimento (punto 84).

La medesima sentenza, al punto 88, aggiunge che, in considerazione dell'importanza del diritto alla libertà, della gravità dell'ingerenza in detto diritto costituita dal trattenimento di persone per motivi diversi dal perseguimento o dalla repressione di reati e del requisito, evidenziato dalle norme comuni stabilite dal legislatore dell'Unione, di una tutela giurisdizionale di livello elevato che consenta di conformarsi alla necessità imperativa di liberare una tale persona laddove i presupposti di legittimità del trattenimento non siano, o non siano più, soddisfatti, l'autorità giudiziaria competente deve prendere in considerazione tutti gli elementi, in particolare fattuali, portati a sua conoscenza, come integrati o chiariti nell'ambito di misure procedurali che essa ritenga necessario adottare in base al suo diritto nazionale, e, sulla base degli elementi in parola, rilevare, se del caso, la violazione di un presupposto di legittimità derivante dal diritto dell'Unione, anche qualora una simile violazione non sia stata dedotta dall'interessato. Tale obbligo lascia impregiudicato quello consistente, per l'autorità giudiziaria che è così indotta a rilevare d'ufficio un siffatto presupposto di legittimità, nell'invitare ciascuna delle parti a prendere posizione sul presupposto in parola, in conformità al principio del contraddittorio.

In tale quadro, la giurisprudenza della Corte di cassazione civile ha più volte precisato che è sempre consentita la richiesta di riesame del provvedimento di convalida o di proroga del trattenimento dello straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR), in conformità all'art. 15, par. 4, direttiva 2008/115/CE (direttamente applicabile nel nostro ordinamento, quale disposizione self-executing -Corte Giustizia, 28/04/2011, Hassen El Dridi; Corte Giustizia, 05/06/2014, Bashir Mohamed Ali Mahdi;), senza che abbia rilievo il precedente rigetto di analoga istanza o la mancata impugnazione del provvedimento di convalida o di proroga, non sussistendo in materia il limite del ne bis in idem, poiché le misure in questione hanno natura cautelare e il sindacato giurisdizionale su di esse non è idoneo alla formazione del giudicato, tant'è che le relative statuizioni sono ricorribili per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., non per la natura decisoria delle stesse, ma perché si tratta di atti che incidono sulla libertà personale (Sez. 8 6-1 civ., n. 29152 del 06/10/2022; Sez. 1 civ., n. 24721 del 14/09/2021, Rv. 662478 – 01; cfr anche, più recentemente, Cass. Sez. 1, 15/02/2025, n. 3843, Rv. 673844 – 01).

3. La norma convenzionale non disciplina le forme procedurali del riesame, lasciando agli Stati membri la scelta del modello processuale, nel rispetto dei principi di effettività e rapidità.

La legislazione interna regola la convalida iniziale del trattenimento, ma non prevede un rito specifico per il riesame successivo.

In assenza di un modello legale tipizzato, la giurisprudenza di legittimità ha individuato nel procedimento camerale ex art. 737 cod. proc. civ. lo strumento idoneo a garantire il rispetto dell'art. 15 Direttiva 2008/115/CE, assicurando un controllo giurisdizionale effettivo e conforme ai principi costituzionali e sovranazionali (cfr. ex multis Cass. Sez. I, 14 settembre 2021, n. 24721, secondo cui "In difetto di previsione normativa, il riesame del trattenimento ai sensi dell'art. 15 della Direttiva 2008/115/CE si svolge con il procedimento camerale di cui agli artt. 737 ss. cod. proc. civ. , davanti al giudice competente per la convalida").

4. Non si ignora che un recentissimo approdo di questa Corte, sez. 1, n. 35682 del 15/10/2025, dep. 30/10/2025, n.m., in un caso peraltro sovrapponibile al presente, ha affermato che la riforma introdotta dal D.L. n. 145 del 2024 (convertito con legge n. 187 del 2024) ha modificato radicalmente il quadro normativo, attribuendo la competenza per la convalida e la proroga del trattenimento al giudice penale (giudice di pace o Corte d'Appello, a seconda dei casi) e prevedendo che il giudizio di cassazione sia regolato dalle norme del codice di procedura penale (art. 606 cod. proc. pen.), non più da quelle civili.

La citata pronuncia chiarisce che, a seguito delle modifiche normative, non è più praticabile l'applicazione del rito civile ex art. 737 cod. proc. civ.: la competenza del giudice penale comporta l'applicazione delle norme del codice di rito penale, in particolare il procedimento camerale ex art. 127 cod. proc. pen., che garantisce la fissazione di un'udienza, la partecipazione delle parti e il pieno contraddittorio.

Il principio sancito dal citato arresto è stato, peraltro, autorevolmente richiamato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 205/2025 depositata il 29/12/2025.

5. Tutto ciò premesso, si ritiene che, in assenza di modello legale legislativamente disciplinato e senza che per via interpretativa si debba giungere ad imporre una sequenza procedimentale specifica, sia necessario, ma anche sufficiente, individuare le coordinate entro le quali collocare la procedura del riesame ex art. 15 direttiva 2008/115/CE.

Non è superfluo ricordare come, da un lato, l'assenza di disciplina processuale (senza assumere il significato di un esonero dal rispetto del contraddittorio) comporti soltanto che il legislatore non ha inteso vincolare il giudice all'obbligo di determinate forme, lasciandolo libero di scegliere, caso per caso, quelle ritenute più opportune ad assicurare, sia pure in modo celere e semplificato, una effettiva dialettica tra accusa e difesa (Corte cost., sent. n. 434 del 1995); dall'altro, che va escluso che, in assenza di disciplina processuale, il giudice possa individuare adempimenti e termini la cui inosservanza riceva sanzioni processuali non previste dal legislatore.

Ebbene, è pertanto fondamentale che la procedura del riesame ex art. 15 direttiva 2008/115/CE si svolga nel pieno contraddittorio tra le parti, con forme che garantiscano la piena ed indiscussa esplicazione dei diritti della difesa a tutte le parti in causa.

In questo senso, la procedura scandita dall'art. 737 cod. proc. civ. così come scolpita nelle ripetute pronunce della cassazione civile, non può dirsi aprioristicamente inadeguata a garantire l'esplicazione del pieno diritto al contraddittorio ed alla difesa.

Va a tal proposito ricordato come sia stato affermato, proprio in tema di trattenimenti, che lo straniero cui sia stata prorogata la misura del trattenimento presso un centro di identificazione e di espulsione (CIE) ha diritto al riesame del provvedimento di proroga ai sensi dell'art. 15 della direttiva n. 2008/115/CE, norma "self-executing" direttamente applicabile nell'ordinamento interno; il riesame deve effettuarsi con le garanzie del diritto di difesa e del contraddittorio previste dalla Costituzione e della normativa sovranazionale, assicurate, in mancanza di espressa disciplina e tenuto conto dell'esigenza di celerità della decisione, dalle forme del rito camerale ex art. 737 ss. cod. proc. civ., già previsto per la convalida del trattenimento, idoneo a garantire il contraddittorio anche qualora non venga fissata l'udienza, essendo in tal caso le parti comunque ammesse a depositare memorie scritte (Cass. Sez. 1, 23/10/2019, n. 27076, Rv. 655768 - 01). In motivazione la Corte ha specificato che "non può revocarsi in dubbio che il rito camerale ex art. 737 cod. proc. civ., che è previsto anche per la trattazione di controversie in materia di diritti e di status, sia idoneo a garantire il contraddittorio perfino nel caso in cui non sia disposta l'udienza, sia perché tale eventualità è limitata solo alle ipotesi in cui, in ragione dell'attività istruttoria precedentemente svolta, essa appaia superflua, sia perché in tale caso le parti sono comunque garantite dal diritto di depositare difese scritte. Il che, ovviamente, presuppone che le stesse siano poste in condizione di esercitare siffatta forma di difesa, prima che il giudice renda il relativo provvedimento. Le forme del rito camerale disciplinato dagli artt. 737 ss. cod. proc. civ. consentono, pertanto, nei procedimenti di natura contenziosa, il pieno dispiegamento del contraddittorio e dell'iniziativa istruttoria delle parti, finanche nei limitati casi nei quali difetti la celebrazione di un'udienza (Cass., 05/07/2018, n. 17717; Cass., 21/03/2019, n. 8046).... In presenza di una disciplina positiva della convalida del trattenimento, che prevede espressamente la fissazione di un'udienza e la partecipazione del difensore (art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 286 del 1998), il giudizio di riesame di tale misura - la cui necessità si ricava, in assenza di una specifica disciplina nazionale, dal menzionato diritto comunitario cogente - non potrà che assicurare il rispetto dei medesimi diritti al contraddittorio ed alla difesa, del tutto compatibili - per le ragioni suesposte - con la struttura del rito camerale ex art. 737 cod. proc. civ., del resto adottata - con previsione del pieno rispetto di tali diritti - per il giudizio di convalida del trattenimento".

Sulla scia di tali principi è stato più recentemente ribadito che il Giudice di pace può decidere sull'istanza di riesame del trattenimento o della sua proroga - che lo straniero, in mancanza di apposita disciplina nazionale, ha diritto di introdurre nelle forme del rito camerale ex art. 737 cod. proc. civ. in ogni tempo, ai sensi dell'art. 15 della Direttiva n. 2008/115/CE, norma self-executing, con le garanzie del diritto di difesa e del contraddittorio previste dalla Costituzione e dalla normativa sovranazionale - senza fissare l'udienza di comparizione delle parti, solo ove, con provvedimento adeguatamente motivato, dia atto della superfluità dell'incombente, alla luce dell'istruttoria già compiuta, e conceda alle parti un termine per il deposito di memorie scritte, onde consentire alle stesse la piena esplicazione del contraddittorio (Cass. Sez. 1, 03/02/2021, n. 2459, Rv. 660384 - 01).

L'effettività del contraddittorio e la piena esplicazione dei diritti di difesa delle parti dovranno essere pertanto garantiti o attraverso la fissazione di udienza partecipata oppure attraverso un motivato decreto con il quale il Giudice, dato atto della superfluità dell'incombente, conceda termine ad entrambe le parti per il deposito di memorie scritte o note difensive, che dovranno essere poste disposizione delle rispettive controparti.

In tal senso, peraltro, si era già espressa la Corte di legittimità civile affermando il principio per cui, nel procedimento camerale ex art. 737 cod. proc. civ. - con cui si svolge l'opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero -, affinché il principio del contraddittorio possa dirsi rispettato è necessario, ma nel contempo sufficiente, che gli scritti e i documenti prodotti da una delle parti, ed acquisiti al fascicolo d'ufficio, siano posti a disposizione della controparte e che, in relazione al contenuto di essi, a quest'ultima venga offerta la possibilità di approntare le sue difese (Cass. Sez. 1, 25/10/2005, n. 20670, Rv. 583524 - 01).

6. Ebbene tutto ciò premesso, si ritiene fondato il primo motivo di ricorso con cui si lamenta una violazione del diritto al contraddittorio, per avere la Corte d'Appello torinese preso cognizione, a fini della decisione, di una nota difensiva prodotta dal trattenuto in limine decisione, non autorizzata e, soprattutto, non posta a disposizione della controparte.

Risulta in effetti provato che:

- la Corte d'Appello di Torino, nel fissare l'udienza camerale non partecipata, per il giorno 15 dicembre 2025, per la decisione sul riesame proposto ex art. 15 direttiva, avverso il provvedimento di convalida del trattenimento, concedeva termine di tre giorni – dalla notifica del ricorso- alla sola controparte pubblica per il deposito di note difensive;

- la Questura di Caltanissetta depositava tempestivamente, il 12/12/2025, note difensive con documentazione allegata;

- la difesa de trattenuto depositava a sua volta, lo stesso 15/12/2025, note di replica.

- la Corte d'Appello di Torino prendeva cognizione di detta memoria di replica, come chiaramente desumibile dall'incipit del provvedimento, ove si legge "lette le note di replica depositate in data 15.12.2025 da parte della difesa".

Non vi è quindi dubbio che la denunciata lesione di un effettivo contraddittorio si sia realizzata, avendo il Giudice preso cognizione, prima di decidere, di una memoria depositata dal resistente neppure posta in previa visione alla controparte.

Non convince sul punto l'argomentazione, pur suggestiva e ben argomentata, svolta dal Procuratore generale nella sua requisitoria, ove evidenzia come i ricorrenti non abbiano allegato né dimostrato che le argomentazioni svolte in seno alla citata memoria di replica avessero avuto una "influenza determinante sulla decisione".

Premesso che la nota di replica in oggetto controdeduce in maniera specifica rispetto alle difese svolte in seno alla nota 12/12/2025 della questura di Caltanissetta, prendendo posizione anche su tematiche (ad esempio – ma non solo - in merito all'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla Questura) non toccate dall'originario atto di propulsione del provvedimento di riesame, e che, contrariamente a quanto affermato dal Procuratore generale in seno alla requisitoria, essa reca un allegato documentale (e precisamente il decreto del presidente del TAR del 10/12/2025), non appare in ogni caso revocabile in dubbio come la specifica indicazione contenuta nell'impugnato provvedimento ("lette le note di replica...") implichi una presa di cognizione del giudicante, la cui influenza, ma soprattutto la cui non influenza, sulla decisione finale non è, all'evidenza, sindacabile da questa Corte.

In conseguenza della ravvisata nullità, che attiene alla regolarità del contraddittorio, deve disporsi l'annullamento con rinvio, che costituisce, del resto, la regola generale prevista nel caso di annullamento del provvedimento oggetto di ricorso per cassazione, da seguirsi, recita la clausola di esordio dell'art. 623 cod. proc. pen., "fuori dei casi previsti dagli artt. 620 e 622". D'altro canto, l'art. 623, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. – ipotesi alla quale occorre qui fare riferimento sebbene riferita, in via immediata, all'annullamento di una sentenza – stabilisce, mediante il richiamo all'art. 604, comma 4, cod. proc. pen., che la Corte di legittimità dispone l'annullamento con rinvio qualora venga accertata una causa di nullità ex art. 179 cod. proc. pen., come avvenuto nel caso in esame.

L'evidenziato vizio comporta quindi l'annullamento dell'impugnato decreto con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Torino, affinché, libera nell'esito, proceda a nuovo giudizio da celebrarsi nel rispetto dei suindicati principi.

L'accoglimento del primo motivo di ricorso implica l'assorbimento dei restanti motivi.

7. Resta solo da precisare che la presente decisione non comporta automaticamente ed immediatamente la reviviscenza del provvedimento di trattenimento e dei suoi effetti, caducati dal decreto ora annullato con rinvio per nuovo giudizio. Il provvedimento di trattenimento, originariamente convalidato, resta sospeso nella sua efficacia fino all'esito del giudizio di rinvio e potrà esplicare i suoi effetti, di restrizione della libertà personale, soltanto se il rinnovato riesame si concluderà con il rigetto della richiesta.

Deve infatti, a tale proposito, farsi riferimento ai criteri che governano il sistema cautelare penale e, in particolare, a quanto recentemente affermato da Sez. 2, n. 26920 del 12/06/2025, Pmt, Rv. 288480 – 04, che ha sancito il principio, valevole anche per il riesame ex art. 15 direttiva 2008/115/CE, secondo cui "In tema di misure cautelari personali, la decisione della Corte di cassazione che, in accoglimento del ricorso del pubblico ministero, annulli l'ordinanza del Tribunale del riesame, che, a sua volta, aveva caducato il provvedimento "genetico", non è immediatamente esecutiva, dovendo essere salvaguardata, a fronte dell'iniziale annullamento dell'ordinanza applicativa del vincolo, la libertà personale dell'indagato, fino alla nuova pronuncia del Tribunale del riesame".

8. Va, disposta, infine, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196/2003.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Torino. Dispone che il provvedimento di trattenimento resti sospeso nella sua efficacia fino all'esito del giudizio di rinvio.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03 e ss.mm.

Così è deciso in Roma, il 9 gennaio 2026.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2026.